

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 20 GIUGNO 1881

degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti. »

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare per svolgere il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 10:

« I proprietari, possessori ed utenti di derivazioni, le cui acque vengono impiegate in opifici dai quali sortono inquinate di materie nocive all'igiene ed all'agricoltura, hanno l'obbligo di restituirle depurate dalle materie venefiche che possono contenere in sospensione o in dissoluzione. »

CURIONI. L'articolo 10 della Commissione, identico all'articolo 9 del Ministero ed all'articolo 138 della legge sulle opere pubbliche, prescrive quali sono gli obblighi, ai quali debbono soddisfare i proprietari, i possessori e gli utenti delle derivazioni di acqua dai fiumi e dai torrenti, affinchè non avvengano danni alle proprietà vicine e neppure ai canali derivatori.

Or bene, pare a me che fra questi obblighi non siano compresi tutti quelli che si possono presentare nelle diverse circostanze della pratica e principalmente certi obblighi ai quali dovrebbero soddisfare alcune derivazioni per stabilimenti industriali, come cartiere, tintorie, lavanderie e principalmente quelle che servono alla preparazione di alcuni minerali di zinco e di piombo. Questi stabilimenti restituiscono le acque inquinate di sostanze in sospensione ed anche in dissoluzione, che riescono venefiche agli animali che se ne servono per abbeveraggio e nocive all'agricoltura che le impiega per irrigazione. E quindi pare a me che, nel considerare le derivazioni d'acqua che servono per gli stabilimenti industriali, sia il caso di avere riguardo non solo al sito ed al quantitativo della restituzione, ma anche allo stato di purezza nel quale le acque vengono restituite.

Siccome poi può sembrare a taluni che la mia aggiunta sia contraria allo sviluppo delle industrie, immediatamente dichiaro, che essa tende unicamente e semplicemente a rispettare i diritti già acquisiti per derivazioni inferiori a quelle da concedersi per nuovi opifici; che ha per iscopo di porre in avvertenza gli industriali, che, quando vogliono impiantare qualche nuovo stabilimento, devono usare i dovuti riguardi verso le derivazioni che possano già esistere a valle; e che questi riguardi possono esigere di dover risolvere il problema di depurare acque che servono all'agricoltura ed all'abbeveraggio di animali.

La scienza e la pratica suggeriscono diversi mezzi efficaci per ottenere una tale epurazione e, quando si pensi a conseguirli fin dall'impianto dello stabilimento, essi non presentano difficoltà di esecuzione

e neppure richiedono spese relativamente ingenti. Segue da ciò che l'aggiunta da me fatta, invece di esser contraria allo sviluppo della industria, tende ad utilizzare le acque per scopi molteplici: essa è conforme ai dettami della giustizia; e quindi spero che possa essere favorevolmente accolta dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli.

INCAGNOLI. Io credo che l'onorevole preopinante non ha ben misurata la portata e gli effetti dell'aggiunta che egli propone di fare all'articolo in esame. In generale nella discussione di questa legge si ha sempre più occasione di convincersi come essa non venne studiata maturamente; e come la Camera abbia impreso a discuterla senza buona preparazione di studi corrispondenti allo scopo, che la legge stessa si propone. Dico non essere questa legge bene studiata da ciascuno di noi, attesochè vediamo prodursi una congerie di proposte l'una contraria all'altra. Vediamo degli avvocati rispettabilissimi non tener presenti gli alti principii della legislazione su questa materia: onde a ragione ebbi a dire che non poteva venire in momento più inopportuno la discussione di questo disegno di legge.

Ora viene un nostro onorevole collega il quale, animato da' più nobili sentimenti e dalle migliori intenzioni, non considera la portata di ciò che egli col suo articolo aggiuntivo viene a proporre alla Camera.

Si sa che le derivazioni di acque possono servire principalmente o per le irrigazioni ovvero per le industrie. È evidente che le acque d'una gran parte d'Italia, le quali corrono al mare inutilmente, anzi talora arrecando i danni inevitabili sia delle inondazioni, che del ristagno, siano rese giovevoli a scopo industriale ed agricolo. Pensiamo all'avvenire e però non facciamo che con mal divisati provvedimenti, si possa arrecare impedimento per il desiderato effetto.

Ora io domando all'onorevole collega Curioni: come mai è possibile che l'acqua che serve di forza motrice in uno stabilimento industriale non venga alterata? Si sa, per esempio, che, servendo ad uno stabilimento di lanerie, possa essere alterata dalle materie tintorie, come in uno stabilimento di tessuti potrebbe essere alterata dalle sostanze necessarie all'imbianchimento, e così via dicendo.

È impossibile adoperare acque per uso industriale senza che ad esse in un modo o nell'altro non vengano a mescolarsi materie che le rendano meno buone. Ma chi ha sete non va a bere nei fiumi, e con altri mezzi procura di ottenere acque potabili.